

## **TI\_GERICHTE 52.2000.25 vom 27. März 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-03-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2000.25](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2000.25)

FR: TI\_GERICHTE 52.2000.25 du 27 mars 2000

IT: TI\_GERICHTE 52.2000.25 del 27 marzo 2000

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 27.03.2000 52.2000.25 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 27.03.2000 52.2000.25 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 27.03.2000 52.2000.25

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.2000.00025 Lugano 27 marzo 2000 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretaria: Monica Campana Liebi, vicecancelliera statuendo sul ricorso 13 gennaio 2000 del Comune di \_\_\_\_\_ contro la decisione 22 dicembre 1999 (no. 5613) del Consiglio di Stato, che ha annullato la risoluzione 29 ottobre 1999, con cui il municipio di \_\_\_\_\_ ha negato a \_\_\_\_\_ la licenza edilizia per la costruzione di un manufatto a tettoia sulla part. no. \_\_\_\_\_ RF di \_\_\_\_\_ limitatamente al dispositivo no. 3 (ripetibili); viste le risposte: - 20 gennaio 2000 di \_\_\_\_\_; - 25 gennaio 2000 del Consiglio di Stato; - 1° febbraio 2000 di \_\_\_\_\_; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A. Con notifica 18 agosto 1999 \_\_\_\_\_ ha chiesto al municipio di \_\_\_\_\_ il permesso di costruire un manufatto coperto attrezzato con un forno, due grill, due piani di lavoro, un fornello di rame e un lavello sulla part. no \_\_\_\_\_ RF del comune. Alla domanda si è opposta \_\_\_\_\_, proprietaria del fondo confinante, contestando che l'opera fosse una costruzione accessoria. Il 29 ottobre 1999 il municipio di \_\_\_\_\_ ha negato la licenza edilizia adducendo che, l'istante avrebbe dovuto presentare una domanda di costruzione secondo la procedura ordinaria, poiché il manufatto non poteva essere considerato una costruzione accessoria. B. Con ricorso 12 novembre 1999 \_\_\_\_\_ ha impugnato la predetta decisione municipale davanti al Consiglio di Stato. In sede di osservazioni il municipio di \_\_\_\_\_, espone le ragioni che lo avevano indotto a negare il rilascio della licenza edilizia litigiosa, si è rimesso al giudizio dell'autorità di ricorso. Dal canto suo \_\_\_\_\_, ha postulato la reiezione del gravame e la conferma della decisione municipale. C. Con risoluzione 22 dicembre 1999 il Governo ha accolto il ricorso giudicando l'opera in esame una costruzione accessoria. L'esecutivo cantonale ha quindi condannato \_\_\_\_\_ e il comune di \_\_\_\_\_ a versare a \_\_\_\_\_, in ragione di un mezzo ciascuno, fr. 500.-- a titolo di indennità per ripetibili. D. Con ricorso 13 gennaio 2000 il comune di \_\_\_\_\_ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo contestando la decisione governativa limitatamente al dispositivo di condanna al pagamento delle ripetibili. Afferma di non dover rifondere alcunchè a titolo di ripetibili, visto come il municipio sia intervenuto nella procedura edilizia in oggetto unicamente quale autorità

decidente. In simili circostanze, il comune non può essere considerato come parte soccombente nel giudizio pronunciato dal Consiglio di Stato. Rileva inoltre che in sede di osservazioni il municipio si è espressamente rimesso alla decisione dell'autorità di prime cure. E. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni e \_\_\_\_\_ che auspica di non essere coinvolta nel pagamento di spese giudiziarie e ripetibili qualora l'impugnativa venga accolta. \_\_\_\_\_ dal canto suo si limita ad osservare che in caso di accoglimento del gravame le ripetibili decise dal Consiglio di Stato dovranno interamente essere accollate a \_\_\_\_\_. Considerato, in diritto 1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 cpv. 1 LE. La legittimazione attiva del comune ricorrente è data (art. 21 cpv. 2 LE; art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). 2. Giusta l'art. 31 PAmm, il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo, quali autorità di ricorso, condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte. Di principio, anche l'ente pubblico, in quanto parte di un procedimento ricorsuale, può essere condannato al pagamento di un'indennità alla parte vincente. Anche nell'ambito del giudizio sulle ripetibili occorre tuttavia debitamente considerare le particolarità della comparsa in causa dell'ente pubblico. In quest'ordine d'idee, la condanna dell'ente pubblico soccombente al pagamento di un'indennità alla parte vincente si giustifica soltanto se lo stesso ha partecipato alla lite quale unico antagonista della parte che ha avuto successo. In questi casi, il fatto che l'ente pubblico sia comparso in causa quale autorità decidente e non quale vera e propria parte non permette di esimerlo dall'obbligo di risarcire la parte vincitrice alla quale si è a torto opposto. Diversa è per contro la situazione nei casi in cui l'ente pubblico ha partecipato al procedimento ricorsuale assieme ad altre parti, rimanendo soccombente insieme a queste ultime: in questi casi si giustifica che le ripetibili siano esclusivamente addossate alle parti che si sono battute al fianco dell'ente pubblico senza successo (STA 30 ottobre 1992 in re Comune di \_\_\_\_\_ pubblicata in RDAT I - 1993 N. 19; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, § 38 no. 3, pag. 330). 3. A ragione dunque il comune di \_\_\_\_\_ chiede di essere liberato dall'obbligo di partecipare alla rifusione delle ripetibili. Non vi sono infatti motivi che possano giustificare la soluzione adottata dal Consiglio di Stato: interessato all'esito della procedura di ricorso di prima istanza non era il comune, bensì \_\_\_\_\_ quale rilasciatario della licenza impugnata e \_\_\_\_\_ quale opponente della stessa. Soltanto queste parti potevano e dovevano quindi essere chiamate a pagare le ripetibili. La decisione qui dedotta in giudizio è ancora più insostenibile, se si considera che nella procedura davanti al Consiglio di Stato il comune di \_\_\_\_\_ non si era neppure opposto all'accoglimento dell'impugnativa presentata da \_\_\_\_\_, rimettendosi al giudizio dell'autorità di ricorso, e pertanto l'ente pubblico non poteva neppure essere considerato come soccombente rispetto alle domande di giudizio formulate in quella sede. In concreto, soccombente è risultata \_\_\_\_\_ alla quale tuttavia l'Esecutivo cantonale, senza peraltro alcun valido motivo, ha imposto l'obbligo di versare le ripetibili soltanto in misura di un mezzo. 4. Visto quanto precede, il ricorso deve essere accolto. Di conseguenza il dispositivo della decisione impugnata statuente sulle ripetibili va riformato nel senso che queste ultime sono poste esclusivamente a carico di \_\_\_\_\_. 5. Posto l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Per questi motivi, visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza il dispositivo no. 3 della decisione 22 dicembre 1999 (no 5613) del Consiglio di Stato è parzialmente modificato nel senso che le ripetibili di fr. 500.-- sono

interamente poste a carico di \_\_\_\_\_. 2. Non si preleva tassa di giustizia. 3. Non si assegnano ripetibili. 4. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.